



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN SERVIZIO SOCIALE (L 8040)

Sede di Bologna

### INDICE

---

**Art. 1** Requisiti per l'accesso al corso

**Art. 2** Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

**Art. 3** Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

**Art. 4** Frequenza e propedeuticità

**Art. 5** Percorso flessibile

**Art. 6** Prove di verifica delle attività formative

**Art. 7** Attività formative autonomamente scelte dallo studente

**Art. 8** Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

**Art. 9** Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

**Art. 10** Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

**Art. 11** Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

**Art. 12** Modalità di svolgimento della prova finale

**Art. 13** Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

## **Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso**

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in Servizio Sociale è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Per l'accesso al corso di laurea in Servizio Sociale si richiedono i seguenti requisiti:

- buona conoscenza della lingua italiana
- buone conoscenze di cultura generale.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

- **Modalità di ammissione**

### **Numero programmato**

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

### **Modalità di verifica delle conoscenze e competenze**

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta e/o orale.

Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Le modalità di svolgimento della prova di verifica sono definite dal Consiglio di Corso di studio e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Nel bando di ammissione al corso può essere definita una votazione minima nella prova di ammissione, che ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso. Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).

### **Obblighi formativi aggiuntivi**

Gli obblighi formativi aggiuntivi prevedono l'intervento di un docente/tutor che valuterà insieme allo studente l'esito della prova e attribuirà una bibliografia integrativa volta ad agevolare il superamento delle lacune manifestate. Gli obblighi formativi aggiuntivi verranno considerati assolti al superamento di uno o al massimo due esami del primo anno di corso, definiti in base all'area di debito. Gli esami il cui superamento è necessario per colmare il debito ed il nominativo del docente/tutor di riferimento, verranno definiti dal Consiglio di Corso di studio e saranno resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

## **Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali**

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Sono previste le seguenti propedeuticità:

- Principi e fondamenti del servizio sociale propedeutico a Tirocinio I
- Laboratorio di guida ai tirocini propedeutico a Tirocinio I
- Metodi e tecniche del servizio sociale I propedeutico a Tirocinio I
- Tirocinio I propedeutico a Tirocinio II

### **Art. 5 Percorso flessibile**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

### **Art. 6 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

### **Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative che il corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo, delle quali viene riconosciuta automaticamente la coerenza con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

## **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari. Laddove ritenuto necessario, il Corso di Studio può valutare i contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti e la loro coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio stesso, perseguendo comunque la finalità di garantire la mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

## **Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

## **Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della **prova finale / tesi di laurea** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

## **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

### **Caratteristiche della prova finale**

La prova finale consiste nella stesura di una breve relazione scritta i cui contenuti possono avere varia natura: approfondimento di temi affrontati in un corso o durante il tirocinio, rielaborazione di dati, o reperimento di documentazione su temi specifici. La prova può prevedere una discussione orale dell'elaborato.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

### **Modalità di svolgimento della prova finale**

Il corso di laurea prevede la valutazione degli elaborati della prova finale da parte di un'apposita commissione e non è prevista la discussione degli elaborati da parte degli studenti laureandi.

**Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia in data 25 novembre 2021 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA